



TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| dott. Mauro P. Bernardi | Presidente |
| dott. Francesca Arrigoni | Giudice Rel. Est. |
| dott. Emanuele Croci | Giudice |

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 56/2024 p.u. promosso da:

INITALY S.r.l. P.IVA: 02456650205, numero REA: MN-254357, con sede legale in Viadana (MN), Via Aldo Moro n. 9/11, in persona dell'amministratore unico sig. Marco Anversa, assistita dall'avv. Roberto Sidoti e dall'avv. Davide Greco, ha emesso il seguente ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che, con ricorso ex art. 44 co. 1 CCI depositato in data 14-6-2024, la società **INITALY S.r.l.** P.IVA: 02456650205, numero REA: MN-254357, con sede legale in Viadana (MN), Via Aldo Moro n. 9/11, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla richiamata disposizione entro un termine fissato dal giudice;

osservato che la società proponente ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCI;

considerato che la società, all'esito della assegnazione di detto termine (poi prorogato), in data 14-10-24 ha depositato il piano e la proposta di concordato, che si caratterizza per continuità aziendale indiretta, mediante futura cessione del ramo di azienda per la fabbricazione e il commercio di articoli per l'arredamento e di biancheria per la casa

in favore di soggetto individuato nella *s.r.l. Almaphilia* (all'esito di procedura ex art. 91 CCI), già affittuaria del ramo di azienda in forza di negozio del 22/4/2024, al corrispettivo di euro 350.000,00 (al netto dei canoni di affitto *medio tempore* versati) nonché mediante apporto di finanza esterna nella misura di euro 900.000,00;

considerato che il Commissario Giudiziale ha svolto una serie di rilievi, evidenziando numerose criticità, non solo di natura formale ma anche di natura "sostanziale" ai fini del giudizio di idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori;

rilevato che all'esito di tale parere la società ha depositato in data 25/11/2024 una memoria autorizzata, manifestando l'intenzione di chiedere termine per la modifica di piano e proposta, oggetto di istanza depositata in data 27/11/2024;

rilevato che il Tribunale ha concesso termine per la modifica di piano e proposta, risultando tale facoltà desumibile dal tenore degli artt. 87/3 CCI e 105/4 CCI, sino al 9/1/25, con ulteriore termine per il parere del Commissario Giudiziale sino al 20/1/25;

rilevato che la società ha modificato il piano e la proposta, che si caratterizza sempre per continuità aziendale indiretta, mediante futura cessione del ramo di azienda per la fabbricazione e il commercio di articoli per l'arredamento e di biancheria per la casa in favore di soggetto individuato nella *s.r.l. Almaphilia*, già affittuaria del ramo di azienda in forza di negozio del 22/4/2024, al corrispettivo di euro 350.000,00, riducendo l'apporto di finanza esterna alla somma di € 703.957,00, con contestuale diminuzione del passivo concordatario, nella misura in cui, a seguito degli accordi *medio tempore* conclusi con il ceto bancario, vengono azzerati il fondo MCC che era appostato al privilegio nonché i crediti chirografari di banche e finanziarie (con contestuale eliminazione di due classi), mantenendosi le previsioni di liquidazione dei beni residui di Initaly estranei al ramo di azienda, la vendita del magazzino, l'incasso dei crediti verso clienti e di altri crediti diversi;

rilevato che il Commissario Giudiziale, esaminati il piano e la proposta come modificati nel termine assegnato, ha espresso parere favorevole, evidenziando in particolare che "*le non conformità riportate nel proprio precedente parere risultano*

tutte superate per effetto delle modifiche e degli interventi posti in essere dalla società debitrice”;

rilevato che non sono stati proposti ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale; valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all’art. 47 CCI, ed in particolare rilevato che la società:

- svolge attività commerciale di fabbricazione e commercializzazione di articoli per l’arredamento e di biancheria intima e per la casa;

- supera i limiti di cui all’art. 2 co. 1 lett. d) CCI, versa in stato -quantomeno- di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 6 del ricorso) e nelle relazioni periodiche ex art. 44 co. 1 lett. c) CCI ed è suscettibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI;

ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui all’art. 27 co. 2 CCI;

osservato che la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell’art. 39 CCI è completa e regolare, anche con riguardo all’indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all’utilità che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

rilevato che sono state allegate le attestazioni previste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3 88 c. 1, 2 e 2bis, (anche all’esito della modifica di piano e proposta, ex art. 87 co. 3 CCI, sub doc. 50) redatte dal dott Enrico Aldegheri, professionista in possesso dei requisiti di legge;

considerato che il piano prevede il pagamento integrale dei costi in prededuzione alle regolari scadenze legali o contrattualmente previste e in particolare: 1) il pagamento integrale del compenso del Commissario Giudiziale e dei compensi dei professionisti che hanno assistito la Società ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo entro i termini di cui al piano dei pagamenti redatto in conformità con i relativi mandati professionali; 2) il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi, dei crediti prededucibili legalmente sorti durante la procedura concorsuale per la gestione della Società, nonché il pagamento integrale dei seguenti crediti assistiti

da privilegio generale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime: 3) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 1 entro il termine di trenta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo; 4) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 2 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo; 5) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 3 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo; 6) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 4 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato 7) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 5 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo 8) crediti che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo;

considerato altresì che il Piano prevede il pagamento parziale del credito assistito da privilegio generale di cui all'art. 2753 e 2754 c.c. (grado 1) nei limiti della capienza del privilegio in misura non inferiore, ai sensi dell'art. 88 C.C.I.I., a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione redatta dal Dott. Enrico Aldegheri, entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo

considerato che il Piano prevede infine il pagamento in percentuale dei crediti chirografari suddivisi in 4 classi tutte con diritto di voto tra i quali confluiscono anche:

- i crediti degli Istituti, enti o fondi speciali – compresi quelli sostitutivi o integrativi – che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti indicati dall'art. 2753 c.c., per contributi e relativi accessori, oggetto di parziale degrado al chirografo per incapacità dell'attivo destinatari della proposta di transazione fiscale di cui all'art. 88 C.C.I.I. da soddisfarsi in misura pari al 30% (classe 1), - i crediti dell'Erario e delle Agenzie Fiscali per i tributi e relativi accessori dagli stessi amministrati, oggetto di integrale degrado al chirografo per incapacità

dell'attivo, destinatari della proposta di transazione fiscale di cui all'art. 88 C.C.I.I. da soddisfarsi in misura pari al 26% (classe 2) -i crediti per IVA di rivalsa di cui all'art. 2758, comma 2, c.c. ed i crediti del locatore di cui all'art. 2764 c.c. garantiti da privilegio speciale oggetto di integrale degrado al chirografo ai sensi dell'art. 84, comma 5, C.C.I.I. a seguito di attestazione che sono stati inseriti in una classe separata da soddisfarsi in misura pari al 20,73% (classe 3).

Valutato che le classi sono così suddivise:

CLASSE 1 – Crediti di cui all'art. 2753 e 2754 degradati al chirografo 30%

La classe 1 è composta da INPS, INAIL ed Enasarco per la quota di crediti degradata al chirografo per incapacienza, tutti destinatari della proposta di transazione fiscale di cui all'art. 88 C.C.I.I. da soddisfarsi in misura pari al 30%

CLASSE 2 – Crediti di cui all'art. 2752 c.c. degradati al chirografo 26%

La classe 2 è composta dall'Agenzia delle Entrate per il suo credito integralmente degradato al chirografo per incapacienza destinataria della proposta di transazione fiscale di cui all'art. 88 C.C.I.I. da soddisfarsi in misura pari al 26% .

CLASSE 3 – Crediti di cui all'art. 2758, comma 2, c.c. degradati al chirografo 20,73%

La classe 3 è composta dai titolari di crediti vantati a titolo di IVA di rivalsa oltre al locatore, oggetto di degrado al chirografo ai sensi dell'art. 84, comma 5, C.C.I.I., da soddisfarsi in misura pari al 20,73% delle rispettive pretese

CLASSE 4 – Crediti chirografari dei fornitori 20,73%

La classe 4 è composta in maniera omogenea dai crediti di tutti i fornitori (per la sola quota imponibile in quanto la quota Iva di rivalsa degradata viene autonomamente classata nella classe 3) da soddisfarsi in misura pari al 20,73% delle rispettive pretese;

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 85 CCI;

considerato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e che risultano rispettati i criteri di cui agli artt. 84 e 85 CCI, anche in relazione alle classi la cui formazione è obbligatoria;

ritenuto pertanto che la proposta concordataria sia ammissibile perché ritualmente formulata e che il piano appare fattibile perché non manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati con riguardo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali;

osservato che, con decreto del 24-10-24, è stata prorogata l'efficacia delle misure protettive sino alla data del 17-6-25;

rilevato che allegata al piano vi è una offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto l'acquisto della azienda;

rilevato che l'art. 91/3 CCII prevede di procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse, ossia di sondare previamente il mercato alla ricerca di soggetti interessati, riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle condizioni della eventuale procedura competitiva;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **INITALY S.r.l.** P.IVA: 02456650205, numero REA: MN-254357, con sede legale in Viadana (MN), Via Aldo Moro n. 9/11, , in persona dell'amministratore unico sig. Marco Anversa;

- nomina giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Francesca Arrigoni;

- conferma il dott. Luca Gasparini quale Commissario giudiziale;

- visto l'art. 103 CCI ordina alla società ricorrente di mettere a disposizione del commissario giudiziale entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

- determina in € 28.000,00 pari a circa il 20% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura¹, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla

¹ Quantificabili in € 134.340,00 (€ 8.063,00 compenso stimatori + € 85.000 compenso commissario + euro 41.277 spese di gestione.

comunicazione del presente decreto ex art. 47 co. 2 CCI, la società ricorrente dovrà versare su conto corrente intestato alla società in concordato preventivo -in persona del commissario giudiziale- (già aperto presso Banca Galileo con il n. 00300000684), importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura, versamento la cui effettuazione va attestata con deposito nel fascicolo telematico;

- tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, fissa la data iniziale per l'espressione del **voto dei creditori per il giorno 15/5/2025 e la data finale per il giorno 26/5/2025**, disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec della procedura di concordato e che, all'esito della votazione, il commissario provveda agli adempimenti di cui all'art. 110 CCI;

- assegna al commissario giudiziale termine sino al 15/2/2025 per la comunicazione ai creditori della proposta;

-dispone:

a) che il commissario giudiziale provveda entro il 17/2/2025 a dare pubblicità dell'offerta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda di cui al piano di concordato e a raccogliere entro il 10/3/2025 eventuali manifestazioni di interesse da parte di altri operatori di mercato:

- mediante pubblicazione di annuncio sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490 comma primo c.p.c. e sui siti internet www.asteimmobili.it, www.astegiudiziarie.it, www.entietribunali.it, www.tribunale.mantova.it ;

- indicando l'indirizzo PEC della procedura di concordato preventivo al quale, dalla data di pubblicazione dell'annuncio e fino al 5/3/2025 (e quindi prima dell'eventuale manifestazione di interesse), sarà possibile chiedere ulteriori informazioni; la richiesta di accesso a maggiori informazioni dovrà essere accompagnata da un espresso impegno di riservatezza, il cui contenuto sarà reso disponibile dal Commissario Giudiziale, nonché dalla prestazione di una cauzione di importo pari a € 10.000,00 (diecimila/00)

a garanzia dell'impegno assunto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Concordato Preventivo n. 56-1/2024 Tribunale di Mantova" da depositarsi presso lo studio del Commissario Giudiziale in Mantova, in viale Italia, n. 19, oppure mediante bonifico bancario a favore del sopra indicato conto corrente intestato alla società in concordato preventivo. La cauzione sarà oggetto di restituzione all'esito dei giorni concessi per la manifestazione di interesse e previa verifica del rispetto dell'impegno di riservatezza;

b) che la manifestazione di interesse da indirizzarsi all'indirizzo PEC della procedura di concordato preventivo entro il termine perentorio del 10/3/2025 dovrà contenere una dichiarazione di responsabilità/di impegno a partecipare alla eventuale gara, onde potere valutare la serietà della manifestazione di interesse, in funzione dell'emissione del decreto di cui all'art. 91 comma 3 CCI.

- manda alla cancelleria per la pubblicità prescritta dagli artt. 47 e 45 CCI;

- manda al commissario giudiziale affinché trascriva, a norma dell'art. 93 CCI, il presente decreto presso gli uffici competenti.

Mantova, 23 gennaio 2025

Il Presidente

dott. Mauro P. Bernardi